Sopravvivenza del parere ex art. 6 L.R.29/91, dopo la modifica Tit.V della Costituzione.

Spett.le
Commissione provinciale per
l'Artigianato di Belluno
SUA SEDE

e p.c.
Alle Commissioni provinciali del
Veneto
LORO SEDI

Si chiede a quest'organo regionale, con nota del 9 ottobre u.s., prot. n. 1410, se, a seguito della recente modifica del Titolo V della Costituzione (L. cost. 18 ottobre 2001 n°3), sopravviva il parere ex art 6,comma 1, della L.R. 27/11/1991, che la competente Commissione provinciale per l'Artigianato rilascia in merito ai regolamenti per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna ed estetista.

A tal riguardo, è opportuno premettere che trattasi di un parere obbligatorio e non vincolante, stante la formulazione della norma la quale dice "sentito il parere della Commissione provinciale": per giurisprudenza costante, infatti, allorchè la legge non qualifica espressamente il tipo di parere, questo deve ritenersi essere di natura obbligatoria (Tar. Campania, Napoli, sez. II, 9 dicembre 1985, n° 554).

Per fini di completezza espositiva, è opportuno dire che è obbligatorio quel parere che l'amministrazione istante è tenuta, per legge, a richiedere, ad altra pubblica amministrazione, senza che sussista il vincolo di conformarvisi, ma in presenza dell'obbligo di dare adeguata motivazione, quando ritenga di discostarsene, nell'adozione dell'atto amministrativo conseguente.

Sul piano meramente descrittivo, deve, al contrario, qualificarsi come obbligatorio e vincolante il parere ex art.8 della LR. 29/91 che la competente Commissione provinciale per l'artigianato esprime in merito al rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione per l'attività di estetista, proprio perché tale è considerato dalla norma.

Entrando nel merito del quesito, è da rilevarsi che la suddetta modifica del Titolo V della Costituzione ha rimesso, per quanto attiene alla materia di interesse degli enti locali (Province e Comuni), alla legge dello Stato la competenza in merito a: 1)legislazione elettorale 2)organi di governo 3)funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, I comma). Se ne desume, ad un primo esame, che la potestà regolamentare di tali enti locali dovrebb'essere libera, per quanto non discipinata da leggi statali aventi ad oggetto le suddette materie.

Sennonchè, per il cosiddetto principio di sussidiarietà cui è informata la suddetta modifica costituzionale, ciò che non rientra nella competenza legislativa dello Stato (trattasi delle ipotesi tassative disciplinate dal novello art 117, II comma), rientra, in via residuale, nell'alveo di attribuzioni normative della potestà regionale. A titolo esemplificativo, si rileva, al riguardo, che parte della dottrina ritiene che, nonostante la soppressione dell'art.130 Cost. da parte della suddetta legge costituzionale, proprio per il sovracitato potere normativo residuale regionale, quest'ultimo potrebbe disciplinare autonomamente forme di controllo sull'attività degli enti locali.

Nella medesima prospettiva interpretativa, è da ritenersi che, rientrando nella legislazione esclusiva regionale la materia dell'attività di estetista, almeno per quanto attiene alle modalità del rilascio dell'autorizzazione e, più in generale, per quanto riguarda le questioni di natura procedimentale, il disposto di tale legislazione debba considerarsi vincolante per i Comuni. Ne consegue, nel caso di specie, che il parere oggetto del quesito, essendo richiesto espressamente da una legge regionale, deve essere tuttora assunto dalla competente commissione provinciale e richiesto, nelle forme ordinarie, dal Comune.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
geom. Gianni Maran